

IN BREVE n. 48-2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

Riportiamo, data l'importanza per eventuali scelte previdenziali, il manuale edito dall'Agenzia delle entrate sui VANTAGGI FISCALI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (documento 159)

AGENZIA ENTRATE - GUIDA SULLA AGEVOLAZIONI IRPEF PER GLI STRAORDINARI

La guida da panoramica sulla tassazione dei redditi da lavoro dipendente con un approfondimento dedicato alle regole relative ai "fringe benefits".

A chi è rivolta la guida - La pubblicazione passa in rassegna in questo numero le diverse problematiche relative alla tassazione del "reddito di lavoro dipendente", voce questa nella quale confluiscono anche le pensioni, le retribuzioni da lavoro a domicilio - se considerato lavoro dipendente espressamente dalla norma - e le somme di denaro derivanti da crediti di lavoro, con i relativi interessi. Una materia quindi piuttosto ampia che interessa milioni di lavoratori dipendenti e di pensionati, spesso sorpresi dai rapidi mutamenti e dalle modifiche che riscrivono il dettato d'una norma.

La novità delle agevolazioni sugli straordinari - A questo nuovo sistema agevolato di tassazione, introdotto di recente in via sperimentale per i lavoratori dipendenti del settore privato, e da applicare alle somme percepite per il lavoro straordinario e per i premi di produttività, la guida dedica un particolare spazio di approfondimento.

Questo vademecum consente al lettore di verificare sia le modalità che il possesso dei requisiti necessari per fruire dell'agevolazione, individuando inoltre gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore stesso, oltre a fornire l'esatta indicazione dei nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale.

Occhio ai Fringe Benefits - Altro campo trattato dalla guida è quello relativo alle svariate forme di remunerazione aggiuntive alla retribuzione principale, cosiddetti "*fringe benefits*", concesse dal datore di lavoro al dipendente tra cui, per esempio, i veicoli aziendali, i prestiti e i fabbricati concessi in locazione, uso o comodato. Una materia complessa che nel corso degli anni ha visto aumentare il numero delle fattispecie e, per effetto domino, i riferimenti normativi.

IN ALLEGATO A PARTE – AGENZIA ENTRATE Guida
(documento 160)

DIRIGENTI SANITARI PA NON MEDICI E ALTRA ATTIVITA'

da Sole 24 ore risp. n. 4759

Per i dirigenti sanitari non medici dipendenti da aziende sanitarie vale tuttora il fondamentale principio di fedeltà di cui agli articoli 60 e seguenti del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La normativa di riferimento è specificata nel

Dlgs 165/2001, articolo 53, commi 2 «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi...che non siano espressamente autorizzati», e «In ogni caso il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai relativi organi competenti, secondo criteri oggettivi e predeterminati...tali da escludere casi di incompatibilità...-nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione».

Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità dei dirigenti di che si tratta nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza (articolo 11, comma 6, del Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa del quadriennio 2002/2005).

Sono esclusi dal conferimento degli incarichi i dipendenti a part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Sono autorizzati soltanto i compensi elencati nelle lettere da a) a f) del comma 6 dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001.

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche (e le aziende sanitarie) senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. L'eventuale conferimento di tali incarichi costituisce infrazione disciplinare che può essere sanzionata anche pesantemente.

Per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni.

Nel caso di ritardata risposta non vale la formula del silenzio assenso perché la normativa sottolinea più volte la necessità che sia pervenuta previamente l'autorizzazione dell'amministrazione pubblica.

MONITORAGGIO TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI DI DENARO ECC.

Dal 1 gennaio 2009 dovrebbero diventare operative anche in Italia le misure comunitarie sul trasferimento di denaro, assegni, travel cheque, titoli, ecc. (oltre 10.000 euro) contenute nel regolamento Ce 1889/2005.

AFFITTI e TETTO DEL 10% da Sole 24 ore risp. n. 4730

La Finanziaria 2005 (comma 342 dell'articolo 1 della legge 311/2004) stabilisce che l'ufficio non può procedere all'accertamento in relazione ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra:

1. il canone di locazione risultante del contratto ridotto del 15 per cento;
2. il 10% del valore dell'immobile, determinato secondo le regole "catastali" ai fini dell'imposta di registro. In sostanza, la norma stabilisce che, quando il contribuente dichiara, come canone di locazione, il 10% del valore catastale dell'immobile, è al riparo da ogni forma di accertamento.

Questo non significa però che, qualora il contribuente non dichiari il 10% del valore, sarà automaticamente raggiunto dall'accertamento.

Ciò in quanto la norma non attribuisce valenza di presunzione legale, legittimante d'accertamento, al 10% del valore del fabbricato.

Diversa è invece la previsione del comma 2 del nuovo articolo 41-ter, anch'essa rivista dalla legge 311/2004.

Qui la norma stabilisce che, in caso di mancata registrazione del contratto di locazione, si presume, salva prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti. In questo caso si presume che il canone di locazione risulti pari al 10% del valore del fabbricato.

Per i soggetti (e solo per essi) che non hanno provveduto alla registrazione del contratto (indipendentemente se prima o dopo del 2005 la norma assume quindi valenza di presunzione legale (cui i contribuenti possono fornire prova contraria), con la conseguenza che viene legittimato l'accertamento del Fisco in base al 10% del valore dell'immobile.

In presenza di un canone di locazione dichiarato e di contratto registrato (si ribadisce, prima o dopo del 2005), invece, il Fisco non può dunque effettuare l'accertamento sulla base del 10% del valore dell'immobile.

MEDICINE e DETRAZIONE FISCALE

Sulla detraibilità fiscale delle spese per l'acquisto di medicine va fatto riferimento alla circolare 17/E del 3 maggio del 2005 dell'Agenzia delle entrate con la quale si prevede che -in mancanza della fotocopia della ricetta non è possibile fruire della detrazione-.

Ricordiamo che va unito lo scontrino fiscale parlante rilasciato dalla farmacia.

DISABILI - PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVE INFERMITA'

Per comprovare il diritto alla fruizione del permesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 53/2000 si considera idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.

Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Nota 25 novembre 2008, n. 16754

**IN ALLEGATO A PARTE - MINISTERO LAVORO nota 25 novembre 2008 n. 16754
(documento 161)**

NIENTE DIAGNOSI SUI CERTIFICATI DI MALATTIA

Sui certificati sanitari dei dipendenti giustificativi della malattia non deve essere inserita la diagnosi. Al datore di lavoro deve essere consegnato un certificato contenente esclusivamente la prognosi, cioè la durata dell'assenza.

Garante Privacy newsletter 25 novembre 2008 numero 315

**IN ALLEGATO A PARTE - Garante Privacy Newsletter 25 novembre 2008 n. 315
(documento 162)**

CARTELLE CLINICHE DEI DEFUNTI - DIRITTO DEI FAMIGLIARI

I dati contenuti nelle cartelle cliniche dei defunti compresi i verbali dell'autopsia devono essere accessibili ai famigliari (nella fattispecie per una prevenzione sanitaria – malattie ereditarie o genetiche)

Il codice della Privacy tutela l'interesse dei famigliari ad accedere alle documentazioni contenenti dati personali di persone defunte.

**IN ALLEGATO A PARTE - Garante Privacy Newsletter 25 novembre 2008 n. 315
(documento 163)**

CAMBIO COGNOMI

Nella circolare 15/2008 il Ministero dell'interno fornisce precisazioni inerenti il procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome disciplinato dal DPR 396/2008.

In particolare:

- istanze per conto di minorenni vanno presentate da entrambi i genitori. Può essere presentata da uno solo dei due solo se sussistono comprovate circostanze familiari che possono danneggiare il minore
- il diritto maturato al cambiamento del cognome non va in prescrizione in quanto si tratta di un diritto della personalità
- per errori nella trascrizione del cognome è possibile la variazione con una semplice richiesta all'ufficiale di stato civile.

REVERSIBILITA' PENSIONE AGLI STUDENTI

Nella nota operativa n. 44/2008 l'INPDAP dà precisazioni sui nuovi criteri per il riconoscimento delle pensioni superstiti in particolare figli studenti. Si ricorda che la reversibilità a favore dei figli studenti spetta a condizione che alla data del decesso del genitore sussistano i requisiti: essere a carico del genitore defunto, qualifica di studente, assenza di lavoro retribuito, non aver compiuto il 26esimo anno di età.

In merito alla condizione di studente universitario va fatto riferimento al numero degli anni accademici per i quali l'interessato è stato complessivamente iscritto: si realizza anche con l'iscrizione -fuori corso-, purché non venga superato il limite della durata legale del corso, mentre non si realizza con l'iscrizione -in corso- quando il limite sia stato superato.

La pensione spetta anche agli studenti universitari che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l'iscrizione ad altra facoltà ovvero ad altro corso di laurea della stessa facoltà.

Qualora durante il godimento venga meno la condizione di studente la pensione viene sospesa, per essere ripristinata a domanda dell'interessato dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti sono tornati a sussistere.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota operativa n. 44 del 25 novembre 2008
(documento 164)**

DAL 1 GENNAIO 2009 VIA IL DIVIETO DI CUMULO PENSIONE/ALTRI REDDITI DA LAVORO

Nella nota operativa 45 del 28 novembre 2008 fornisce chiarimenti circa l'abolizione del divieto di cumulo pensione/altri redditi di lavoro, ferme restando però le disposizioni *le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758*", che stabiliscono che i trattamenti di pensione di cui beneficiano i dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell'ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota operativa n. 45 del 28 novembre 2008
(documento 165)**

LECITE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA

Sono lecite le riprese dei luoghi comuni di un condominio (allo scopo di ragioni di sicurezza) visibili senza grandi difficoltà da terze persone che passano all'esterno dello stabile.

Cassazione sentenza n. 44156 del 26 novembre 2008

PRONTE LE BOZZE DI UNICO PERSONE FISICHE 2009



Tra le novità del modello spiccano il quadro per la gestione delle plusvalenze esenti, la sezione per la rivalutazione delle partecipazioni e il campo per la rivalutazione dei terreni. Spazio anche al reddito prodotto dai contribuenti minimi, che sconta un'imposta sostitutiva del venti per cento. Inoltre, i quadri del reddito d'impresa minore e di lavoro autonomo sono stati aggiornati per tener conto della nuova gestione delle perdite.